



**IL TRIBUNALE
DI
NAPOLI NORD**
-Terza Sezione Civile-

Il giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano,

letto il ricorso introduttivo del processo n. 23/2020 Registro Procedure Composizione Crisi da Sovraindebitamento presentato da

GIUSEPPINA GALLO, nata a Trentola Ducenta il 02.11.1967, codice fiscale GLLGPP67S42L379N e residente in Frignano (CE) alla via Rossini n° 9, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Giuseppina Diana, codice fiscale DNIGPP88E67G309A, con studio in Aversa (CE) al Viale Olimpico n° 182 dove hanno eletto domicilio;

Ha pronunciato il presente

DECRETO

1. Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.

1.1. Qualità di consumatore della ricorrente.

Gallo ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l'omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore.

Il Tribunale ritiene di riconoscere la qualità di consumatore.

Il legislatore prevede nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore.

La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art. 6 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Questo giudicante ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto.

Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella L. n.3/12.

La relazione al decreto legge 179/12 prevedeva che *“la proposta definisce la figura del consumatore come beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il salvataggio del soggetto di consumo”*.

L'art. 7, comma 1, terzo periodo, per il quale *“in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”*, è specificamente richiamato dall'**art. 12 bis, comma 3**, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi *“l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”*. Questi crediti, almeno in parte, **esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle** attività d'impresa o professionali, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1) compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2) che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.



L'art.7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) **“quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”**, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all'art. 1 L.F.

L'art. 8, comma 3 bis, ha riguardo (in una disposizione intitolata *“Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore”*) a una proposta di accordo o di piano che può essere *“presentata da parte di chi svolge attività d'impresa”*.

L'art. 9 dettato in tema di **“Disposizioni generali”** e nella **“Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”**, in relazione al *“deposito della proposta”* si riferisce, al comma 3, al *“debitore che svolge attività d'impresa”*, imponendogli l'onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all'originale;

L'art. 14 quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l'annotazione nel registro delle imprese dell'apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater;

-tra le sanzioni, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “propria documentazione contabile”. Quindi, dall'esame complessivo delle disposizioni in esame si può evincere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata.

Infine, si deve evidenziare **la ratio delle norme che prevedono** per il professionista-imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso dei creditori, dovendosi ritenere, che nel caso in cui non ricorra la medesima ratio, il ricorrente assume la qualità di consumatore.

Si deve osservare, infatti, che la relazione al decreto legge 179/12 prevede che *“la proposta definisce la figura del consumatore come beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il salvataggio del soggetto di consumo”*.

È stato sottolineato in dottrina che il legislatore ha rimesso al ceto creditorio - a tutto il ceto creditorio, e non solo a quello originato dall'esercizio dell'attività - la decisione sulla sorte della proposta riconoscendo a ciascuno di essi una certa tutela, poiché le caratteristiche del credito non possono essere modificate senza l'assenso della maggioranza qualificata dei creditori.

Il sacrificio al quale il creditore può essere sottoposto anche contro la sua volontà si configura, pertanto, come il prezzo da pagare per mantenere sul mercato un soggetto, che, di norma, è “produttivo”, o, comunque, per renderne meno gravosa l'uscita e favorire l'eventuale ripresa dell'attività.

Tale è la ratio della norma, che è la stessa riscontrabile nella disciplina del concordato preventivo e prescrive, implicitamente, **la necessaria attualità della qualità di professionista/imprenditore con la conseguenza che deve riconoscersi, di contro, la qualità di consumatore a colui che non abbia la qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturati con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali** (cfr. nello stesso senso Corte di Cassazione con sentenza n. 1869/16 che valorizzando la lettera della disposizione di cui all'art. 6 co. 2 lett. B L. 3/12 ha affermato: *“la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all'attività d'impresa o di professione, precisata in negativo (e solo “eventualmente svolta”, cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora (nдр quindi con chi abbia rivestito la qualità di imprenditore e abbia debiti riferibili alla sua attività di impresa)*



ovvero con chi lo sia tuttora - nell'accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del 2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”).

Pertanto, il tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto

-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;

-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Il Collegio ritiene che tale siano i criteri per qualificare il consumatore con la normativa dettata dal CCII.

L'art. 2 co. 1 lett. D) CCII definisce consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

La relazione illustrativa al codice della crisi di impresa prevede che *“Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, **con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata.** È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. **Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)**”.*

È evidenti, quindi, dalla lettura coordinata dell'art. 2 co. 1 lett. D) CCII e della relazione illustrativa che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente, invero, il piano è sottratto all'approvazione dei creditori il cui voto può essere influenzato anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta.

Si deve osservare che l'art. 4-ter, comma 1, lett. a), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha modificato, con applicazione a tutte le procedure pendenti al 25.12.2021, data di entrata in vigore della legge di conversione, l'art. 6 co. 2 L 3/12 inserendo la seguente nozione di consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Pertanto, il legislatore prescrive espressamente l'esistenza di un nesso eziologico tra situazione di sovraindebitamento (e non semplicemente situazione debitoria) e debiti inerenti l'attività di impresa.

Pertanto, in base alla ratio legislativa che conforma la procedura si deve ritenere che la qualifica di consumatore deve riconoscersi, in via alternativa, al soggetto:

a) che non ha mai svolto l'attività di imprenditore;

b) che svolge l'attività di impresa, come i soci di società di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali;



c)che ha svolto l'attività di impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività economica sia debiti personali. Invero, in questo caso solo si giustifica l'esclusione del voto dei creditori non ricorrendo la necessità dell'approvazione degli stessi per la permanenza nel mercato del soggetto sovraindebitato.

Con riferimento al presente procedimento, l'insolvenza del ricorrente è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati per la realizzazione specifica d'interessi imprenditoriali o professionali.

1.2. Situazione di sovraindebitamento.

Il legislatore definisce espressamente il concetto di "sovraindebitamento" definendolo come "*La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle*".

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall'art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell'art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d'insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di "*Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*" impone al giudice la verifica della situazione d'illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla "*rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*", impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Con riferimento al presente processo, sulla base della relazione dell'O.C.C., deve ritenersi sussistente sia una situazione di illiquidità sia l'impossibilità futura, del ricorrente, attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

1.3.Sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8, 9 L. 3/12.

Con riferimento alle prescrizioni dettate dall'art. 7 L. cit. il giudice rileva che dall'esame degli atti e, in particolare dalla relazione dell'Organismo della Composizione della Crisi risulta che il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/12;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/12;
- non ha subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- ha depositato la documentazione di cui all'art. 9 co. 2 L. n. 3/12.

1.4.Giudizio di meritevolezza

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all'istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 12 *bis* co. 1 L. 3/12 e cioè che il consumatore abbia compiuto atti in frode ai creditori.

Il nuovo testo dell'art. 12 bis co. 1 è stato inserito dall'art. 4-ter, comma 1, lett. a), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 applicabile a tutte le procedure pendenti al 25.12.2021, data di entrata in vigore della legge di conversione.

Tale disposizione deve essere letta sulla base del contesto normativo in cui essa era inserita e, precisamente il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

L'art. 9 intitolato "Sovraindebitamento" della legge delega 155/17 prevede al comma 1: "*Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai sensi principi e criteri direttivi...f)precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già*



esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata".¹

La relazione illustrativa al DLgs di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede:

a) sotto la rubrica "La procedura di sovraindebitamento"

La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, si rende necessaria per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s'intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell'insolvenza e della crisi di impresa, nell'ottica, già ripetutamente richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola il fenomeno dell'insolvenza. Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative; ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie; la scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e dell'insolvenza, richiede anche qui un'inevitabile opera di coordinamento.

In secondo luogo, la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia.

Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.

Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.

In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente

¹ Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 («Su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza») che, nell'intento di indurre gli Stati dell'Unione verso «una maggiore coerenza ed efficienza delle norme fallimentari nazionali» insiste in particolare sui temi di early warning e second chance. La Raccomandazione esprime principi applicabili anche ai consumatori (a mente del 15° Considerando) ed esprime l'auspicio che le legislazioni interne mirino a favorire il superamento della crisi di impresa, nella consapevolezza che l'imprenditore «onesto» ma sfortunato deve avere una seconda opportunità, mentre vanno sanzionate le condotte improntate a mala fede o frode (art. 32).



operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile).

Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le presone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.

Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione).

Alla procedura di sovraindebitamento è assoggettato, confermando l'impianto vigente, l'imprenditore agricolo.

Articolo 69 Condizioni soggettive ostative Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare. Ne consegue che non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'aver già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l'aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti?

Il tribunale osserva che la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta".

Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative:

-sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode;

-sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione.

Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza".

Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui abbia compiuto atti in frode ai creditori.

Con riferimento al presente processo il giudice rileva che dall'istruttoria risulta che la ricorrente:

-ha stipulato una pluralità di contratti di finanziamento;

-ha avuto accesso al mercato creditizio tramite intermediari specializzati,

-la ragione del sovraindebitamento tramite il ricorso a una pluralità di contratti di finanziamento e è stata individuata e attestata dall'OCC nella volontà dell'istante di soddisfare gli interessi di vita e di studio dei componenti della propria famiglia e in particolare dei figli.

In definitiva, l'OCC ha attestato che non sono stati compiuti atti in frode ai creditori.

1.5.Passività-Esposizione debitoria complessiva

La debitoria complessiva del ricorrente è stata accertata dall'OCC e sintetizzata nella propria relazione in nelle seguenti tabelle:



Il dettaglio della situazione debitoria è la seguente

DATA	Grado	Creditore	Rata Mensile	Importo debito residuo
27/06/2017	Chirografario	1 - DEUTSCHE BANK SPA	101,92	3.942,09
05/04/2016	Chirografario	2 - UNICREDIT BANCA SPA	225,00	12.857,02
11/03/2019	Chirografario	3 - COMPASS BANCA SPA	50,00	200,00
23/05/2018	Chirografario	4 - FINDOMESTIC BANCA SPA	370,00	21.343,48
02/08/2018	Chirografario	4 - FINDOMESTIC BANCA SPA	256,17	15.140,65
01/11/2017	Chirografario	5 - BANCA PROGETTO SPA	220,00	15.741,88
	Privilegio Tributi	6 - REGIONE CAMPANIA		776,18
01/03/2005	Chirografario	3 - COMPASS BANCA SPA	50,00	363,93
	Sanzioni Civili	7 - PREFETTURA PROVINCIA DI LATINA		389,50

TOTALE DEBITI RESIDUI EURO 70.754,73

1. Debito verso Unicredit Banca spa

Il debito ha origine nel contratto n. CQ00006730417 DEL 5.04.16 PER L'IMPORTO DI EURO 26.984,50. La Gallo ha stipulato il contratto di mutuo per garantire un adeguato tenore di vita ai propri due figli e per consentire agli stessi di proseguire il percorso di studi universitario tenuto conto che era insufficiente il solo reddito derivante dal lavoro alle dipendenze della società Poste Italiane spa. L'OCC segnalava che la ricorrente aveva stipulato nel 2016 la cessione del quinto in favore dell'istituto di credito.

2. Debito verso Deutsche Bank

Il debito ha origine nel contratto n. 00243560301 del 27 giugno 2017 per l'importo di euro 7.000. Il prestito era stato richiesto per sostenere le spese mensili correnti nonché per l'estinzione di una pregressa piccola debitoria incamerando un netto disponibile di euro 5.584,00

3. Debito verso Banca Progetto spa

Il debito ha origine nel contratto 17003270 dell'1.11.2017 per l'importo di euro 20.647,61. Il prestito era stato chiesto per far fronte alle spese necessarie per la separazione dal coniuge

4. Debito verso Findomesti Banca spa

Il debito ha origine nel contratto 20072586340615 del 23 maggio 2018 per euro 28.862,00. Il prestito era stato richiesto dalla ricorrente al fine di estinguere parte delle debitorie precedenti e per far fronte alle condizioni economiche familiari

5. Debito verso Compass spa

Il debito ha origine nel contratto n. 20459262 dell'11 marzo 2019 per l'importo di euro 1.5000. il prestito era stato contratto per provvedere alle spese familiari

6. Debito verso Regione Campania

Il debito ha origine da tasse auto non pagate per gli anni 2017, 2018, 2019 per euro 776,18

7. Debito verso Prefettura di Latina



Il debito per euro 389.50 ha origine da un'ingiunzione di pagamento per sanzioni a seguito di infrazione del codice della strada del 2019

1.5. Attivo

L'OCC ha accertato che l'attivo della ricorrente consiste:

-nel reddito personale è costituito dalla retribuzione mensile netta di 1.631,00

-nel patrimonio immobiliare rappresentato dal diritto di usufrutto sull'immobile corrente in Frignano (CE) alla via Rossini , n. 9 – Cat. Catastale: A4 tipologia popolare – fgl. 9 particella 667 Sub 16 con. L'immobile in parola è attualmente concesso in locazione con regolare contratto registrato all 'Agenzia delle entrate al canone mensile di euro 270,00.

-nel patrimonio mobiliare che è costituito da numero due autovetture, ciascuna di modestissimo valore unitario.

1.6. Piano proposto dalla ricorrente.

Attivo disponibile per il piano

Valore stimato del patrimonio immobiliare	54.000,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	4.500,00
Stipendio netto mensile Poste italiane spa	1.631,00
Fitto mensile al netto cedolare secca	213,00
Quota utile media mensile Ice Point sas	25,00

La proposta del ricorrente è sintetizzata nel seguente schema:

Debito	Grado	Debito residuo	Valore del Debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
DEUTSCHE BANK SPA	chirografario	3.942,09	1.392,76	45,000%	1.773,94	55,000%
UNICREDIT BANCA SPA	chirografario	12.857,02	4.542,46	45,000%	5.785,66	55,000%
COMPASS BANCA SPA	chirografario	200,00	70,66	45,000%	90,00	55,000%
FINDOMESTIC BANCA SPA	chirografario	21.343,48	7.540,77	45,000%	9.604,57	55,000%
FINDOMESTIC BANCA SPA	chirografario	15.140,65	5.349,28	45,000%	6.813,29	55,000%
BANCA PROGETTO SPA	chirografario	15.741,88	5.561,70	45,000%	7.083,85	55,000%



REGIONE CAMPANIA Tributi	Privilegio	776,18	776,18	100,000%	776,18	0,000%
COMPASS BANCA SPA – carta di credito	chirografario	363,93	128,58	45,000%	163,77	55,000%
PREFETTURA PROVINCIA DI LATINA Sanzioni Civili	chirografario	389,50	137,61	45,000%	175,28	54,999%

Piano rateale

L'OCC ha predisposto in modo analitico il piano rateale.

	2021	2022	2023
Compensi e spese gestore della crisi	2.002,00	0,00	0,00
Spese di Giustizia	0,00	0,00	0,00
Totale	2.002,00	0,00	0,00

			2021	2022	2023	2024
Debito	Prestiti – da terzi n.000243560301 del 27/06/2017 (Chirografario)	CAPITALE	329,78	494,87	495,12	454,17
Creditore	1 - DEUTSCHE BANK SPA	INTERESSI	0,54	0,61	0,36	0,12
Debito da consolidare	1.773,94	TOTALE RATA	330,32	495,48	495,48	454,29
Debito	Prestiti – da terzi n.CQ000006730417 del 05/04/2016 (Chirografario)	CAPITALE	1.075,59	1.614,05	1.614,86	1.481,16
Creditore	2 - UNICREDIT BANCA SPA	INTERESSI	1,77	1,99	1,18	0,36
Debito da consolidare	5.785,66	TOTALE RATA	1.077,36	1.616,04	1.616,04	1.481,52
Debito	Prestiti – da terzi n.20459262 del 11/03/2019 (Chirografario)	CAPITALE	16,72	25,08	25,08	23,12
Creditore	3 - COMPASS BANCA SPA	INTERESSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Debito da consolidare	90,00	TOTALE RATA	16,72	25,08	25,08	23,12
Debito	Prestiti – da terzi n.20072586340615 del 23/05/2018 (Chirografario)	CAPITALE	1.785,63	2.679,54	2.680,88	2.458,52
Creditore	4 - FINDOMESTIC BANCA SPA	INTERESSI	2,93	3,30	1,96	0,75
Debito da consolidare	9.604,57	TOTALE RATA	1.788,56	2.682,84	2.682,84	2.459,27
Debito	Prestiti – da terzi n.20072586340616 del 02/08/2018 (Chirografario)	CAPITALE	1.266,64	1.900,75	1.901,68	1.744,22
Creditore	4 - FINDOMESTIC BANCA SPA	INTERESSI	2,08	2,33	1,40	0,43



Debito da consolidare	6.813,29	TOTALE RATA	1.268,72	1.903,08	1.903,08	1.744,65
Debito	Cessione del quinto Chirografaria n.17003270 del 01/11/2017 (Chirografario)	CAPITALE	1.316,95	1.976,25	1.977,24	1.813,41
Creditore	5 - ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO BANCA PROGETTO SPA	INTERESSI	2,17	2,43	1,44	0,44
Debito da consolidare	7.083,85	TOTALE RATA	1.319,12	1.978,68	1.978,68	1.813,85
Debito	Tributi (Privilegiato_mobiliare)	CAPITALE	144,32	216,58	216,68	198,60
Creditore	6 - REGIONE CAMPANIA	INTERESSI	0,24	0,26	0,16	0,17
Debito da consolidare	776,18	TOTALE RATA	144,56	216,84	216,84	198,77
Debito	Carta di credito - tutte n.1513883322 del 01/03/2005 (Chirografario)	CAPITALE	30,40	45,68	45,72	41,97
Creditore	3 - COMPASS BANCA SPA	INTERESSI	0,08	0,04	0,00	0,00
Debito da consolidare	163,77	TOTALE RATA	30,48	45,72	45,72	41,97
Debito	Sanzioni Civili (Chirografario)	CAPITALE	32,56	48,90	48,96	44,86
Creditore	7 - PREFETTURA PROVINCIA DI LATINA	INTERESSI	0,08	0,06	0,00	0,02
Debito da consolidare	175,28	TOTALE RATA	32,64	48,96	48,96	44,88

La percentuale di soddisfazione proposta nel piano è la seguente:

-45% per i crediti chirografari;

-100% per i crediti muniti di privilegio.

In particolare la proposta prevede il pagamento di euro 32.266,54 a fronte di un debito residuo di euro 70.754,73, in numero 43 mesi a decorrere dal 31/05/2021 con un impegno medio mensile di euro 751,00 circa - fronte delle attuali scadenze mensili per euro 1.273,09 , il che renderebbe sicuramente più decorosa e dignitosa la condizione di vita della ricorrente.

Tanto premesso è condivisibile quanto analizzato dall'OCC sui risultati dell'alternativa procedura di liquidazione per i creditori si sarebbe un grado di soddisfazione della propria pretesa in una misura percentuale inferiore rispetto a quella proposta dalla ricorrente.

In particolare, l'OCC ha provveduto a calcolare il VAN dei flussi di cassa mensili del piano proposto pari a euro 751,00 per n. 43 rate decorrenti dal 31/05/2021, per un totale di euro 32.266,54, attualizzato prudenzialmente al tasso del 2% annuo, tenendo conto del tasso di rendimento medio dei titoli cosiddetti "sicuri", quali i titoli di Stato BOT - BTP, ottenendo un valore finale di euro 30.108,24 .

Per il calcolo del Valore attuale netto della somma derivante dalla alternativa procedura di liquidazione giudiziale del bene staggito e in particolare del diritto di usufrutto l'OCC ha utilizzato i seguenti parametri:

- durata del provvedimento monitorio e della procedura esecutiva: 60 mesi
- valore di stima del bene oggetto di esecuzione: 37.800,00
- valore di realizzo stimato: 21.000,00
- spese della procedura: 2.000,00
- valore netto di realizzo: 19.000,00.

Parimenti si deve condividere l'analisi dell'OCC che ha ritenuto più favorevole la presente procedura rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale sui frutti derivanti dalla concessione in godimento del bene oggetto di usufrutto della Gallo evidenziando che la somma complessivamente ricavata sarebbe pari a euro 12.960.

Tanto premesso, il piano del ricorrente può essere omologato

P.Q.M.

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Giuseppina Gallo;

DISPONE

- che Giuseppina Gallo effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;



- che il dott. Salvatore Russo vigili sull'esatto adempimento del piano comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, riferendo al giudice tenuto conto anche di eventuali ostacoli alla restituzione di somme indebitamente trattenute dai creditori e lo onera di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito www.tribunalenapolinord.it per gg 30;

MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al dott. Salvatore Russo.

Aversa, 15 febbraio 2021

**Il Giudice
Dott. Arminio Salvatore Rabuano**

